

**Regolamento
sulla tassa di collegamento
(RTColl)**

(del 28 giugno 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 14 dicembre 2015,

decreta:

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento disciplina la tassa di collegamento di cui agli art. 35 e segg. della legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994.

Autorità competente

(art. 35h-35o, 35r LTPub)

Art. 2 ¹La Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio è l'autorità competente a prelevare la tassa di collegamento.

²Essa esercita tutte le funzioni conferite dalla LTPub all'autorità competente, con facoltà di delegare a terzi il conteggio e i controlli dei posteggi assoggettati o potenzialmente assoggettati alla tassa.

Comuni in cui si preleva la tassa

(art. 35b cpv. 1 LTPub)

Art. 3 La tassa di collegamento è prelevata nei Comuni elencati nell'allegato 1 al regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011.

Posteggi non soggetti alla tassa

(art. 35 e 35b cpv. 2 LTPub)

Art. 4 Non sono soggetti alla tassa i posti auto e gli spazi destinati esclusivamente:

- a) al servizio di abitazioni;
- b) a veicoli di servizio, fornitori, carico e scarico, esposizione e deposito.

Connessione spaziale e funzionale

(art. 35b cpv. 2 LTPub)

Art. 5 ¹Sono in connessione spaziale i posteggi autorizzati come impianto unitario.

²Sono in connessione funzionale i posteggi al servizio della medesima costruzione o complesso di costruzioni, come pure quelli che possono essere utilizzati indifferentemente dalla medesima utenza.

Esenzioni

(art. 35d LTPub)

Art. 6 ¹Sono esentati dalla tassa i posti auto destinati esclusivamente per:

- a) attività alberghiere e di ristorazione;
- b) attività di svago e culturali (strutture sportive ed espositive, cinematografi, teatri, ecc.);
- c) luoghi di culto;
- d) i visitatori di strutture sociosanitarie.

²Sono inoltre esentati:

- a) i posteggi pubblici definiti come tali dai piani regolatori ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale (LST) del 21 giugno 2011, limitatamente ai posti auto non riservati o concessi in abbonamento a utenti che si spostano sistematicamente (pendolari);
- b) i posteggi di interscambio (Park and Ride);
- c) i posteggi di attestamento definiti dal piano direttore (art. 8 segg. LST).

Ammontare della tassa

(art. 35e LTPub)

Art. 7 La tassa di collegamento è stabilita:

- a) per i posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico in fr. 3.50 al giorno per posto auto;
- b) per i posteggi destinati a clienti e visitatori in fr. 1.50 al giorno per posto auto.

Riduzione della tassa

(art. 35f LTPub)

Art. 8 ¹La riduzione della tassa è stabilita di regola con la decisione di tassazione (art. 11).

²La riduzione della tassa di cui al cpv. 3 dell'art. 35f LTPub decade, se entro il termine di 10 anni i posti auto dismessi sono ripristinati. La Sezione della mobilità stabilisce l'importo da restituire in base ai posti auto ripristinati, diminuendo la pretesa proporzionalmente al periodo di effettiva dismissione.

³La riduzione della tassa di cui al cpv. 4 dell'art. 35f LTPub è riconosciuta annualmente, nella misura in cui viene mantenuta la relativa riduzione di posteggi.

⁴Quanto stabilito al cpv. 3 vale anche nel caso di riduzione di posteggi avvenuta prima dell'entrata in vigore della tassa di collegamento.

⁵Se le condizioni per il conferimento della riduzione sono realizzate unicamente per una parte del periodo di tassazione (art. 11 cpv. 1), la riduzione è riconosciuta *pro rata temporis*.

Procedura

a) dichiarazione

(art. 35h LTPub)

Art. 9 ¹La dichiarazione dei proprietari deve indicare i fondi su cui sono ubicati i posteggi, la loro destinazione e il numero dei posti auto.

²Alla prima dichiarazione, e successivamente in caso di modifica, va allegata la licenza edilizia con il piano di progetto approvato relativo ai posteggi.

b) accertamento

(art. 35i LTPub)

Art. 10 ¹La Sezione della mobilità può richiedere o richiamare la documentazione attestante le circostanze rilevanti ai fini dell'assoggettamento, in particolare la licenza edilizia e il computo dei posteggi autorizzati secondo gli art. 51 - 62 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011.

²In caso di conteggio in loco dei posteggi viene data al proprietario facoltà di partecipare; è tuttavia riservata la possibilità di effettuare conteggi senza preavviso.

c) determinazione della tassa

(art. 35e cpv. 5, 35l cpv. 1 LTPub)

Art. 11 ¹La tassa è fissata e riscossa ogni anno per il periodo corrispondente all'anno civile.

²Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte di tale periodo, la tassa è riscossa *pro rata temporis*.

d) pagamento della tassa

Art. 12 ¹La tassa deve essere pagata nei trenta giorni successivi alla sua scadenza.

²Il debitore della tassa paga, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, l'interesse di ritardo di cui all'art. 243 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994. L'interesse è dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.

³Su richiesta del contribuente, la Sezione della mobilità può suddividere il pagamento della tassa fino a tre rate. E' in ogni caso applicabile l'interesse di ritardo.

Entrata in vigore

Art. 13 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2016.

Publicato nel BU **2016**, 325.